



FLC CGIL

federazione
lavoratori
della *CONOSCENZA*

L'**Università** dopo la manovra 2010

Le mani nelle tasche dei lavoratori

Elaborazione a cura del centro nazionale FLC CGIL su dati Aran e Miur

Aggiornamento al 15 luglio 2010 dopo l'approvazione del maxi emendamento al Senato
In carattere rosso le novità rispetto alla precedente versione della scheda

La Legge finanziaria approvata il 31 maggio 2010 aggrava le scelte già fatte da questo Governo nei confronti dell'Università. Per quanto riguarda il Fondo di Finanziamento Ordinario nella prima versione era previsto un recupero dei tagli pregressi per il 2011-2012, pari a 700 milioni di euro, ma tale incremento del FFO è **definitivamente** sparito nel **maxi emendamento approvato al Senato**.

La lettura della manovra per l'Università va fatta tenendo ben presente lo scenario normativo e di finanziamento che si è venuto a configurare negli ultimi due anni, a partire dalla L. 133/2008, che disegna le prospettive di caduta del FFO per il 2010-2013, e dagli ulteriori interventi normativi: la L. 1/2009, le norme Brunetta, il DDL Gelmini attualmente in discussione al Senato. Nei fatti questa legge incide fortemente sia sulla proposta Gelmini di riforma dell'università che sulla L. 150/09 (Brunetta), e ne aggrava ed estende le conseguenze; e anche se il blocco dei contratti nazionali e i tagli hanno sottratto le risorse previste per il processo di valutazione e attuazione delle norme sulla performance, non c'è nel testo nessun rinvio, anche parziale, dell'applicazione della L. 150/09.

A fronte della scure che si abbatte sui precari, sui giovani, e su tutto il personale docente e tecnico amministrativo, le Università sono esentate dai tagli alle consulenze, e agli emolumenti dei componenti gli organi collegiali!

In dettaglio

PRECARIATO - Articolo 9 comma 28

dal 2011 la spesa per personale a tempo determinato, e co.co.co, deve essere contenuta entro il limite del 50% di quanto speso nell'anno 2009. Un ulteriore limite del 50% della spesa del 2009 è posto per i contratti di formazione lavoro o interinale. Queste limitazioni valgono solo per i contratti pagati sui fondi di finanziamento ordinario, non per quelli finanziati con progetti di ricerca o dall'esterno

NOTA

Si tratta di due limiti economici diversi considerando che i costi delle forme di contratto richiamati sono diversi.

E' comunque evidente che questo costringe le università a "buttare fuori" il 50% del personale precario con danni immediati per loro ma anche per il funzionamento dell'università. La stima è di circa 26.500 precari licenziati. Di questi circa 20.000 sono docenti a contratto.

Per la FLC da questo computo dovranno essere esclusi i cosiddetti stabilizzandi in virtù del diritto soggettivo acquisito all'assunzione.

La riforma Gelmini prevede che il ricercatore a tempo determinato sia pagato il 20% in più del ricercatore a tempo indeterminato: evidentemente il taglio previsto ridurrebbe ulteriormente le possibilità di applicazione.

ASSUNZIONI – Articolo 9 comma 5

Per il quadriennio 2010-13 rimangono in vigore le limitazioni poste dalla legge 133/08 ossia la possibilità di assumere nel limite del 20% dei cessati dal servizio nell'anno precedente.

Nelle Università la legge 1/09, successiva alla legge 133/08 estende la possibilità di assunzioni al 50% della spesa dei cessati dal servizio, fermo restando che non si sia superato il tetto del 90% della spesa per il personale.

NOTA

In queste due norme c'è l'attacco più cruento alle istituzioni universitarie,. impediranno di assumere giovani sia docenti sia tecnico- amministrativi, a fronte di un massiccio pensionamento che già si sta verificando e che vede entro il 2015 l'uscita di circa 1/3 dei docenti universitari, e altrettanti del personale tecnico amministrativo; esodo che probabilmente sarà accelerato dalle norme sulle pensioni contenute nella legge e da quelle annunciate.

Il mancato finanziamento delle università è di un miliardo; le risorse derivanti dai tagli agli stipendi dei docenti andranno ad incrementare il Fondo ma in proporzione molto esigua rispetto ai tagli.

CONTRATTI NAZIONALI – articolo 9 comma 4:

Gli aumenti contrattuali del biennio 2008/09 non possono essere superiori al 3,2%, gli stipendi saranno adeguati da luglio

la norma sembra valere anche per i docenti universitari perché si indicano anche gli accordi per il personale in regime di diritto pubblico; gli aumenti dei docenti universitari sono stati dell'1,77% nel 2008 e del 3,77% nel 2009.

NOTA

Il biennio economico del comparto università 2008/09 è stato chiuso al di sotto del 3,2% come certificato dalla Corte dei Conti , quindi questa norma non deve dare adito a nessun adeguamento stipendiale.

Per quanto riguarda i docenti appare molto strano normare a posteriori aumenti stipendiali che derivano da leggi vigenti e non abrogate.

RINNOVI CONTRATTUALI - Comma 17

Sono bloccati i rinnovi contrattuali 2010/2012 senza possibilità di recupero. Sono stanziati le (risibili) risorse per il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 2010. Lo Stato ridetermina le risorse stanziati nella finanziaria 2009 e al comma 20 obbliga le amministrazioni autonome (università) a fare altrettanto.

Sono ridotte anche le risorse per il personale del SSN e convenzionato.

NOTA

Mancato rinnovo contrattuale personale tecnico-amministrativo

La tabella seguente presenta una stima della perdita nel triennio prevista per le varie categorie a seguito del blocco del contratto 2010-2012 (Il calcolo è fatto per parametro medio di categoria calcolando gli aumenti sugli stipendi tabellari del 2008 più l'indennità annuale di Ateneo. La detrazione è calcolata sia con l'aumento previsto dall'accordo del 30/10/2008, sia con gli aumenti richiesti in piattaforma FLC).

categoria	Aumento IPCA	Aumento piattaforma
B4	- 1.206,96	- 1.870,78
C4	- 1.249,64	- 2.091,94
D4	- 1.637,81	- 2.538,60
EP2	- 1.741,42	- 2.699,20
EP5	- 2.108,62	- 3.626,37

CONTRATTI INTEGRATIVI - Comma 1

Il trattamento economico complessivo del personale contrattualizzato non può superare quello **ordinariamente spettante per l'anno 2010**. Quindi non si dovrà tener conto delle malattie, maternità, congedi, arretrati

comma 2-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, **automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio**

NOTA

Questo comma peggiora enormemente la situazione: per l'ennesima volta con legge si abroga norme contrattuali. Si decurtano ulteriormente le risorse del salario accessorio già falcidiato dalla L. 133/2008.

comma 21

negli anni 2011/2013 le progressioni di carriera ed i passaggi verticali hanno effetti solo ai fini giuridici ossia non porteranno nessun giovamento economico.

NOTA

E' l'ennesimo attacco frontale ai pubblici dipendenti fannulloni, è necessario ripercorrere la travagliata vicenda del salario del personale tecnico amministrativo e delle norme che continuano a levare risorse:

- o legge 133/08: taglio del 10% del salario accessorio a valere sulle risorse stanziati nel 2004
- o legge 133/08: taglio del salario accessorio per i primi 10 giorni di malattia
- o legge 133/08: taglio del Fondo di Finanziamento Ordinario di oltre un quarto in 4 anni

- o *legge 150/10: annullate le norme che favorivano le progressioni verticali (tornano ad essere concorsi pubblici con riserva di posti ed è necessario il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno)*
- o *le progressioni orizzontali devono essere selettive*
- o *il salario accessorio deve essere legato al merito*

Il mancato rinnovo contrattuale sicuramente indebolisce l'applicazione delle norme legate al merito contenute nel d.lgs 150/09, ma, come detto, non ne cancella la vigenza.

TRATTENIMENTI IN SERVIZIO - Comma 30

I trattenimenti in servizio possono essere autorizzati nell'ambito del ridottissimo numero di assunzioni consentite, ma le risorse utilizzate per trattenere in servizio decurtano quelle per assunzioni. Ogni trattenimento in servizio significa 1-2 assunti dall'esterno in meno. Sono fatti salvi i trattenimenti in essere, ma non quelli disposti prima dell'entrata in vigore del decreto.

DIRIGENTI

I dirigenti rientrano nella riduzione del 5 % prevista per gli stipendi superiori ai 90.000 €.

Articolo 9 - Comma 32

Le amministrazioni possono conferire, alla scadenza dell'incarico anche in assenza di una valutazione negativa, un incarico di valore economico inferiore senza obbligo di comunicarlo al dirigente. Sono state abrogate le disposizioni normative e contrattuali diverse.

NOTA

Continua l'attacco iniziato con il decreto legislativo 150/09 contro i dirigenti del pubblico impiego.

MISSIONI - Articolo 6 comma 12

Le spese per missioni in Italia e all'estero sono ridotte del 50% rispetto a quanto speso nel 2009.

Sono azzerate i rimborsi per diaria e per l'utilizzo dell'auto personale.

NOTA

Questa riduzione ha gravi ripercussioni sui progetti di ricerca e le collaborazioni internazionali.

FORMAZIONE - Comma 13

Le spese per attività di formazione devono essere il 50% di quanto speso nel 2009.

NOTA

Si dimezzano le risorse dedicate equivalenti all'1% della massa salariale vanificando uno strumento fondamentale per adeguare le competenze del personale a fronte dei continui cambiamenti a cui sono sottoposte le università. Paradossalmente, vengono penalizzate le Università che più hanno investito in formazione del personale.

PENSIONI - Articolo 12 comma 1

Le decorrenze per la liquidazione delle pensioni è prolungata di 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento.

Comma 7

L'indennità di buonuscita sarà liquidata in un unico importo se l'ammontare lordo è inferiore a 90.000 €, in due importi se è superiore ai 90.000 ed inferiore ai 150.000 €, in tre importi se è pari o superiore ai 150.000 €. Queste disposizioni non si applicano a chi è collocato a riposo entro il 30 novembre 2010 (la domanda è irrevocabile).

Comma 10

Dal 1 gennaio 2010 la liquidazione sarà calcolata secondo il sistema TFR con l'aliquota del 6,91%.

Nei commi 12 e successivi sono previsti ulteriori cambiamenti alle norme sulle pensioni compresa quella che porta a 65 anni l'età pensionabile per le donne del pubblico impiego.

NOTA

Su questa materia verrà fatto un approfondimento.

ADEGUAMENTI STIPENDIALI DOCENTI - Comma 21

Negli anni 2011/13 vengono bloccati per un triennio la maturazione di classi e scatti, e l'adeguamento annuale delle posizioni stipendiali sulla base degli indici annualmente determinati dall'Istat. Senza possibilità di recupero.

Le progressioni di carriera disposte in questi anni hanno solo valore giuridico.

Inoltre l'articolo 9 al comma 2 prevede che gli stipendi superiori ai 90.000 euro lordi sono ridotti del 5% fino a 150.000 euro, mentre per la parte eccedente i 150.000 euro il taglio sarà del 10%

NOTA

Le perdite sono a regime e per sempre, nel senso che si trascinano negli anni, determinando la modifica delle curve retributive della docenza. Il rallentamento della dinamica retributiva produce danni relativamente maggiori per i docenti più giovani, che sono all'inizio della carriera, piuttosto che per coloro con maggiore anzianità che hanno accumulato un percorso salariale e previdenziale consistente. Proprio perché i tagli non sono recuperabili, il loro effetto cumulativo va misurato in termini di perdita individuale sull'arco dell'intera carriera futura. La proiezione riguarda i tre anni del blocco, ma essa andrebbe in effetti calcolata, in termini di minore retribuzione attesa e conseguita, per tutta la carriera di ciascuno. Si vedrebbe allora che il blocco produce una perdita di reddito a regime estremamente rilevante. Non va poi sottovalutato l'effetto del blocco sulla contribuzione pensionistica, particolarmente per chi matura nel nuovo regime.

TABELLA

La proiezione è sulle posizioni iniziali, mediane e finali delle tre fasce di docenza, in modo da dare l'idea dell'entità dei tagli a seconda della collocazione individuale in classi e scatti.

Nella tabella che segue,

- *la prima cifra (a) rappresenta la perdita media per il blocco di classi e scatti, calcolata sullo stipendio annuale lordo, e cioè la differenza tra una classe e quella superiore proiettata per tre anni dal 2011 al 2013.*
- *La seconda cifra (b), la perdita dovuta al mancato adeguamento annuale per la posizione di riferimento, sempre nei tre anni, nell'ipotesi arbitraria che per tutti e tre gli anni l'adeguamento fosse pari al 2% annuo (ma l'anno scorso, ad esempio, l'adeguamento è stato del 3,77%).*
- *La terza cifra (c) rappresenta la perdita media annuale a regime consistente in un importo pari a 1,5 scatti (blocco per tre anni degli scatti biennali).*
- *Ovviamente anche gli importi della colonna b) con la norma attuale non verranno recuperati.*

Perdite medie complessive nel triennio

Professore ordinario confermato a T.P.

	a	b	c
Ordinario classe 1:	9351	+ 7.530	4675
Ordinario classe 9:	10380	+ 11.105	5190
Ordinario classe 14/3:	6402	+ 13.950	3201

Professore associato confermato a T.P.

	a	b	c
Associato classe 1:	6642	+ 5650	3321
Associato classe 9 :	7371	+ 8185	3685
Associato classe 14/3:	4545	+ 10205	2272

Ricercatore confermato a T.P.

	a	b	c
Ricercatore classe 1:	4743	+ 4327	2371
Ricercatore classe 9:	5265	+ 6132	2632
Ricercatore classe 14/2:	3246	+ 7445	1623

RIENTRO DEI RICERCATORI – ARTICOLO 44

Dal 2011 I ricercatori che ritornano a lavorare in Italia potranno escludere dalla formazione del reddito il 90% degli emolumenti purché al momento dell'emanazione del decreto siano stati 2 anni continuativi all'estero, si applica anche a chi sarà all'estero per i successivi 5 anni. Dovranno prendere la residenza fiscale in Italia e si applica per 3 anni.

NOTA:

È l'ennesimo tentativo di far rientrare quanti per scelta o per necessità sono andati a lavorare all'estero; il Governo non riesce a capire che non è la leva fiscale che li farà tornare ma la possibilità di continuare a fare ricerca ad alto livello con mezzi economici e strumentali adeguati.

Articolo 8 comma 12

È rinviata al 31 dicembre 2010 l'applicazione della legge 81/08 (testo unico su salute e sicurezza). La norma fa riferimento agli articoli 28 (oggetto della valutazione dei rischi) e 29 (modalità di effettuazione della valutazione dei rischi).

È espressamente rinviato di 12 mesi il decreto attuativo della L. 81/08 nelle università.